CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Atto N. 3062/2026

Oggetto: AMIU GENOVA S.P.A. - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON A.D. N. 712 DEL 07/02/2011 E SS.MM.II. PER L'AGGIORNAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI E DEI COSTI RESIDUI PER LE ATTIVITÀ DI CHIUSURA E POST CHIUSURA DELLE DISCARICHE DI SCARPINO 1 E 2. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 2.000,00.

In data 14/10/2026 il dirigente AGOSTINO RAMELLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visti:

- il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", così come modificato dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121;

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. ed in particolare il Titolo III Bis, Parte II, relativo alle autorizzazioni integrate ambientali;

- il D.M. Ambiente 6 marzo 2017, n.58 avente ad oggetto "Procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA) – Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis";

- la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" e ss.mm.ii.;

- la D.G.R. Liguria 15 novembre 2019, n.953 avente ad oggetto "D.M. 6 marzo 2017, n. 58 recante modalità anche contabili e le tariffe da applicare ai procedimenti A.I.A. - Sostituzione della DGR n.893 del 31.10.2018";

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 26.05.2021 riguardante il "Regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale";

- il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4 recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";

- La legge 7 agosto 1990, n.241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento*

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.".

Richiamata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per le discariche denominate Scarpino S1 e S2, site in località monte Scarpino, rilasciata ad AMIU Genova S.p.A. con A.D. n. 712/2011 del 07/02/2011 e ss.mm.ii..

Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 2433 del 12/06/2014 con il quale sono state richieste modifiche/integrazioni alle garanzie finanziarie relative a Scarpino 1 e 2;

Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 4715 del 24/11/2014 per la parte relativa all'avvio del procedimento di chiusura ex art. 12 del D.Lgs. n.36/2003 e alle garanzie finanziarie di cui all'art. 14, comma 1, del medesimo decreto;

Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 2854 del 14/07/2015 con il quale è stato dato atto che il piano economico-finanziario AMIU 2014-2020, relativo alla chiusura di Scarpino 1 e 2, risultava congro e coerente rispetto agli investimenti da operare e alle risorse da reperire per gli interventi stessi;

Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 2229 del 20/07/2016 di approvazione dei progetti definitivi per la realizzazione di interventi di chiusura della discarica Scarpino 1 e Scarpino 2 e per la realizzazione delle opere di regimazione delle acque;

Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 669 del 22/03/2017 con il quale è stato preso atto che il piano degli oneri straordinari e da sostenere in relazione alla chiusura di Scarpino 1 e 2 trasmesso da AMIU risultava congro e coerente rispetto agli investimenti da operare e alle risorse da reperire per gli interventi stessi, come da perizia asseverata da Golder Associates in data 03.03.2017 (rif. n. 1542789/C03010R/17).

Vista la nota AMIU n. 10190 del 30/06/2026, assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n.40232 del 01/07/2026, con la quale è stata trasmessa l'istanza di modifica non sostanziale dell'AIA in oggetto per l'aggiornamento della perizia dei costi residui per le attività di chiusura e post chiusura dei lotti di discarica denominati Scarpino 1 (S1) e Scarpino 2 (S2). La documentazione ricevuta comprende oltre a una nuova e aggiornata perizia asseverata anche l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori in corso nel sito di Monte Scarpino.

Vista la nota della Città Metropolitana di Genova n. 42520 del 10/07/2026 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento di modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con A.D. n. 712 del 07.02.2011 e ss.mm.ii. finalizzato ad approvare:

- i costi residui per le attività di chiusura finale e post chiusura della discariche S1 e S2, sulla base della perizia trasmessa con la sopracitata istanza, in modo tale da poter aggiornare conseguentemente le garanzie finanziarie di cui all'art. 14 del D.Lgs. n.36/2003 e s.m.i.;
- il cronoprogramma dei progetti in corso per le discariche S1 e S2.

Considerato che con la stessa nota prot. n. 42520 del 10/07/2026 è stato chiesto agli Enti competenti di esprimere eventuali pareri entro il 30/07/2026.

Vista la nota della Città Metropolitana di Genova n. 51432 del 21/08/2026 con la quale è stato sospeso il procedimento in oggetto richiedendo le seguenti integrazioni:

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

1. *Si chiede di dare maggiore evidenza e dettaglio delle motivazioni alla base di una previsione di durata della gestione post-operativa pari a 50 anni anche a fronte di una previsione di necessità di depurazione del percolato generato da Scarpino 1 limitata a 15 anni;*

2. *In merito alla previsione di scarico in corpo idrico superficiale senza necessità di depurazione del percolato generato da Scarpino 1 oltre il quindicesimo anno della gestione post-operativa si chiede di chiarire come si prevedere di rendere certa, la mancanza di interferenze con il flusso generato da Scarpino 2 che invece si prevede necessiti di depurazione anche oltre tale data;*

Vista la nota di AMIU prot. n. 14984 del 05/10/2026, assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 60219 di pari data, ha fornito le integrazioni richieste che sono state considerate sufficientemente esaustive ai fini del rilascio del presente Atto.

Preso atto che non sono pervenute osservazioni da parte degli altri Enti coinvolti.

Considerato che AMIU ha allegato alla istanza, di cui alla sopra richiamata nota n.10190/2026, la perizia asseverata sulla valutazione dei costi residui per le attività di chiusura e post-chiusura di Scarpino 1 e 2, redatta dal perito della WSP Italia S.r.l. e datata 10/06/2026 (rif. N. 25751089/C06007R/26).

Rilevato che la perizia arriva a definire le seguenti voci di costo:

Voce di costo	**Scarpino 1 e 2 (€)**
Opere residue di chiusura discarica e recupero ambientale	24.890.314,91
Gestione della chiusura	16.521.095,72
Gestione della post-chiusura	51.179.518,59
Fidejiussioni	6.501.107,03
Totale	**99.092.036,24**

Rilevato che tali costi fanno riferimento alla situazione rilevata nella discarica di Scarpino al 31/12/2025.

Dato atto che il perito assume un periodo post chiusura di 50 anni e quindi di 20 anni maggiore rispetto a quanto indicato come intervallo minimo dalla normativa di settore. Tale approccio prudenziale del perito deriva dalla esperienza di altri gestori di discariche i quali stanno progressivamente assumendo di prolungare il periodo di gestione post operativa soprattutto in quelle discariche realizzate prima del rilascio del D.Lgs. n. 36/2003. Il perito, richiamando nello specifico l'art. 13 del D.Lgs. 36/2003, ipotizza che l'effettiva assenza di rischio della discarica, con

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

particolare riguardo alle emissioni da essa prodotte (percolato e biogas) possa avvenire non prima dei 50 anni dalla realizzazione del capping definito.

Preso atto che le discariche S1 e S2 sono stata avviate prima del rilascio del suddetto decreto**.**

Rilevato che la perizia prevede il completamento del capping definitivo entro il 31/12/2027 e pertanto la gestione post chiusura comprende l'intervallo di tempo dal 2028 al 2077 compresi.

Visto la citata nota AMIU n.14984/2026 nella quale sono state fornite, a seguito di specifiche richieste della Città Metropolitana di Genova, le ulteriori seguenti ipotesi su cui è stata basata la perizia:

- Lo scarico in fognatura, a partire dal quindicesimo anno di post-gestione, si stima che possa essere attivato solo per S1 e non per S2 considerate le diverse caratteristiche costruttive della discarica e qualitative del percolato; inoltre per entrambe le discariche, considerate le loro dimensioni ed età, la gestione del percolato continuerà in quantità apprezzabili anche negli anni a seguire e tale da rendere plausibile una estensione del periodo di post gestione a 50 anni, come già avviene in altre realtà che operano nel settore della gestione rifiuti;

- AMIU prevede di realizzare specifici sistemi di drenaggio monte di S2 finalizzati ad intercettare il percolato di S1 prima dello scatolare e quindi isolare il flusso proveniente da S1 con quello da S2;

Richiamato altresì il documento della Società WSP prot. n. 22574630/C10008R24 del 04/10/2024, assunto a protocollo della Città metropolitana di Genova con n. 4355 del 24/01/2025, con il quale sono state rese maggiori informazioni e dettagli riguardanti la stima di produzione del percolato e di riduzione del carico inquinante a partire dal 16° anno successivo alla chiusura.

Rilevato che la stima di produzione del percolato ha ipotizzato che dal 16° anno successivo alla chiusura non ci sarà più necessità di trattamento del percolato proveniente da S1 e S2 in quanto potrà essere direttamente scaricato in corpo idrico superficiale "…*sulla base di un avanzato grado di mineralizzazione del rifiuto con conseguente basso carico di sostanze nel flusso prodotto*…"o in pubblica fognatura come ipotizzato con nota AMIU n.14984/2026.

Rilevato che la perizia in oggetto, rispetto alla precedente versione redatta sempre dalla società WSP nel luglio 2023 (rif. N. 22574630/C06019R/23), ha stimato un forte incremento nella produzione di percolato, con conseguente aumento significato della stima dei costi residui totali.

Preso atto che il perito, vista la complessità del sito e delle ipotesi formulate, suggerisce un aggiornamento della valutazione dei costi residui per le discariche S1 e S2 ogni 3 anni**.**

Richiamati di seguito gli importi delle polizze fideiussore attualmente vigenti per le discariche S1 e S2:

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Voce di costo	Scarpino 1 (€)	Scarpino 2 (€)	Totale
Opere residue di chiusura + gestione della chiusura	18.192.356,44 (rif. Atradius n.GE0625527)	27.364.946,99 (rif. Atradius n.GE0625528)	**45.557.303,43**
Gestione della post chiusura	54.750.288,52 (rif. Generali n.370191092)	13.919.916,99 (rif. Generali n.370191114)	**68.670.205,51**

Visto che gli importi sopra riportati risultano superiori alla perizia in oggetto sia per quanto riguarda la gestione post operativa che per la gestione e realizzazione delle opere di chiusura.

Ritenuto tuttavia opportuno che AMIU aggiorni le polizze fideiussorie sulla base delle voci di costo riportate in perizia al fine di avere delle garanzie finanziarie coerenti con i dettami dell'Art. 14 del D.Lgs. n.36/203 il quale dispone che la somma prestata deve essere commisurata ai costi da sostenere.

Rilevato che l'efficacia dell'AIA è vincolata alla validità delle garanzie finanziare ai sensi del comma 3 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i., si ritiene congruo il termine di 90 giorni, dal rilascio del provvedimento in oggetto, per la trasmissione dell'aggiornamento e/o sostituzione delle polizze fideiussione di cui sopra.

Considerato che l'adeguamento delle garanzie finanziarie dovrà essere conforme ai requisiti riportati al comma 3, dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i..

Dato atto che il cronoprogramma allegato alla istanza prevede la trasmissione del collaudo finale dei progetti di chiusura relativi a S1 e S2 entro il 31/12/2027.

Visti la documentazione di collaudo finale presentata negli anni da AMIU ed i successivi sopralluoghi da parte del personale di CMGE per verificare l'avvenuto completamento di alcuni lotti relativi alle discariche in oggetto.

Preso Atto che i progetti di chiusura previsti con l'A.D. n. 2229/2016 sono in parte ancora non completati;

Rilevato che ulteriori tempi di realizzazione del capping definitivo comporterebbe un possibile maggiore impatto ambientale della discarica, in particolare modo per quanto riguarda la gestione del percolato e delle emissioni diffuse in atmosfera.

Ritenuto quindi non ulteriormente prorogabile il completamento della copertura definitiva di S1 e S2 e quindi opportuno prescrivere il completamento della copertura definitiva entro i termini definiti dal cronoprogramma sopra citato.

Dato atto che è stato rispettato quanto previsto dal Codice della Privacy con particolare riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il Direttore, ai sensi della L. 190/2012 art. 12 comma 42, della L. 241/1990 art. 6 bis , attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del Responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa Amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli Uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Dato atto, inoltre, che:

- la modifica proposta da AMIU Genova S.p.A. si configura quale modifica non sostanziale ai sensi del D. Lgs. 152/2006, Parte Seconda, Titolo III-bis, e ss.mm.ii.;
- con nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 40232 del 01/07/2026, AMIU Genova S.p.A. ha trasmesso la ricevuta di avvenuto pagamento (Identificativo Univoco Versamento IUV 001600006297834) degli oneri istruttori pari a 2.000,00 Euro;
- l'atto finale necessita di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente della Città Metropolitana di Genova ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

Vista la relazione istruttoria redatta da personale dell'Ufficio Ciclo integrato dei rifiuti agli atti ed inserita nel relativo fascicolo informatico, prot. n. 62632 del 14/10/2026;

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Mauro Pastrovicchio, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Tutto ciò premesso,

DISPONE

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

1. la modifica non sostanziale della Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata ad AMIU Genova S.p.a. con Atto Dirigenziale n. 712 del 07/02/2011 e ss.mm.ii, prendendo atto dell'aggiornamento della perizia sulla valutazione dei costi per la fase di chiusura e post chiusura delle discariche S1 e S2, nonché del relativo cronoprogramma dei progetti da completare, allegati e parte integrante del presente atto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 a) entro 90 giorni dal ricevimento del presente atto, AMIU dovrà costituire e trasmettere a Città Metropolitana, per la formale accettazione, le garanzie finanziarie costituite ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i., agli importi previsti, per le operazioni di chiusura e di gestione post-operativa, dalla perizia WSP del 10/06/2026 (riferimento n.25751089/C06007R/26) allegata al presente Atto;
 b) i progetti relativi alla realizzazione della copertura definitiva per le discariche S1 e S2 dovranno essere completati entro le date indicate nel cronoprogramma allegato al presente Atto;
 c) AMIU dovrà mantenere aggiornata Città Metropolitana sullo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione dei progetti P2, P3, P4, P6C e P7 inviando di norma una comunicazione ogni 90 giorni;
 d) In caso si rilevino eventuali maggiori oneri per l'esercizio delle attività di gestione post-operativa delle discariche S1 e S2 e comunque almeno ogni tre anni AMIU dovrà trasmettere l'aggiornamento della valutazione dei costi residui per le attività di chiusura finale e post chiusura di S1 e S2;
2. di eliminare le seguenti prescrizioni
 a) n.7,8, 9 dell'A.D. n. 3582/2016;
 b) n.1 *lett. k)* e n.1 *lett. l)* dell'A.D. n. 524/2017;
3. di trasmettere il presente provvedimento a:
 - AMIU Genova S.p.A.;
 - Comune di Genova;
 - Regione Liguria;
 - Azienda Tutela della Salute Liguria – Area sociosanitaria n. 3;
 - ARPAL;
4. di fare salve tutte le prescrizioni e quant'altro contenuto nei seguenti Provvedimenti o Atti dirigenziali, non in contrasto con il presente Atto: n. 712/2011, n. 4723/2011, n. 654/2012, n.2533/2013, n. 1918/2014, n. 2303/2014, n. 2433/2014, n. 4715/2014, n. 5248/2014, n.2854/2015, n. 3116/2015, n. 857/2016, n. 2229/2016, n. 2428/2016, n. 3582/2016, n.669/2017, n. 2453/2017, n. 328/2018, n. 1141/2019, n. 2153/2020, n. 1126/2021, n.2429/2021, n. 2098/2022, n. 2911/2022, n. 257/2023, n. 694/2023, n.1239/2023, n. 2106/2023, n.2678/2023, n.2775/2024, n.2801/2024, n. 1882/2025, n.2274/2025, n.89/2026; n.706/2026; n.1721/2026; n.2860/2026;

Il presente Atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 60 giorni (al 14/10/2026),

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

dalla data di ricezione dell'istanza assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 40232 del 01/07/2026, tenuto conto della sospensione dei tempi procedimentali dovuta alla richiesta di integrazioni.

Si dà atto che il trattamento dei dati personali forniti dal soggetto autorizzato e disciplinato dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR).

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento medesimo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Si informa che il presente atto dirigenziale verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni e sarà successivamente reperibile sul portale telematico Dati Aperti dell'Amministrazione in conformità al decreto trasparenza.

Sottoscritta dal Dirigente
(AGOSTINO RAMELLA)
con firma digitale